



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PER L'OCCUPAZIONE E RAPPORTI CON L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1 – Procedura operativa per l'istituzione e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

I N D I C E

1.	Riferimenti normativi e principi alla base del sistema di accreditamento	pag. 3
2.	Requisiti dei richiedenti	" 3
3.	Modalità di accesso al sistema e validità dell'accREDITamento.....	" 4
4.	Il sistema dei controlli per il rilascio ed il mantenimento dell'accREDITamento	" 4
4.1	Istruttoria per il rilascio dell'AccREDITamento	" 4
4.2	Controlli per il mantenimento dell'accREDITamento	" 6
4.3	Disciplina dei controlli ed evidenze per il rilascio ed il mantenimento dell'accREDITament o.....	" 6
5.	Interazione con il sistema pubblico dei servizi e con gli attori della rete	" 10
6.	Monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate	" 11



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

1. Riferimenti normativi e principi alla base del sistema di accreditamento

La Regione Autonoma della Sardegna promuove un sistema pubblico di servizi per il lavoro che coopera con soggetti pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema dei Servizi per il Lavoro, di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

Attraverso l'istituto dell'accREDITamento, introdotto dalla D.G.R. n. 48/15 del 11/12/2012 2012 *"Disciplina per l'accREDITamento dei servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna"* la Regione Autonoma della Sardegna riconosce ad un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, erogando sul territorio regionale e/o provinciale le prestazioni dei servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, operando in modo integrato rispetto alle attività istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni Provinciali per il tramite dei Centri dei Servizi per il Lavoro.

L'istituto dell'accREDITamento deve garantire il rispetto degli standard individuati dalla Regione per i soggetti che operano nell'erogazione delle prestazioni dei servizi pubblici per il lavoro.

Presso il Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro, è istituito l'Elenco Regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro (di seguito denominato Elenco Regionale). Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco Regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito tematico SardegnaLavoro.

Il presente documento integra e dettaglia alcuni aspetti introdotti dalla D.G.R. n. 48/15 del 11/12/2012 alla quale il soggetto richiedente accREDITamento dovrà fare riferimento durante tutto il processo di richiesta ed ottenimento dell'iscrizione all'Elenco.

2. Requisiti dei richiedenti

Ai soggetti che fanno domanda di accREDITamento viene richiesto di rispondere a dei Requisiti di Ammissibilità relativi sia ad aspetti giuridici e finanziari, nonché tecnici ed organizzativi per l'organizzazione dei servizi e delle prestazioni da erogare.

Detti requisiti sono esplicitati dal Capo II dalla Disciplina, agli artt. da 5 a 11.

Sono accREDITabili con procedura semplificata, tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 art. 4 comma 1, lettere a), b) e c) e successive modifiche e integrazioni, in possesso, al momento della richiesta di accreditamento, dei requisiti richiesti dal medesimo decreto e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei requisiti di cui al Capo II della Disciplina.

3. Modalità di accesso al sistema e validità dell'accREDITAMENTO

Il processo di accreditamento intende favorire una selezione dei soggetti che si candidano per la gestione di servizi per il lavoro. Tale processo è aperto concedendo a tutti i soggetti in possesso dei requisiti, di accedervi in qualsiasi momento presentando apposita richiesta, salvo differenti comunicazioni del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro (di seguito denominato Servizio).

I termini operativi per la presentazione della domanda sono disponibili all'interno del documento *"Guida alla presentazione della Domanda di AccredITAMENTO"*.

La procedura per la richiesta di accreditamento è, in prima fase, di tipo cartaceo. Il supporto informatico viene utilizzato esclusivamente per la pubblicazione dell'Avviso Pubblico e della modulistica collegata nonché di tutta la documentazione esplicitiva della procedura di richiesta e mantenimento dell'accREDITAMENTO. La procedura è definita sulla base di criteri finalizzati a snellire ed accelerare i tempi del procedimento, agevolando sia il lavoro dei soggetti richiedenti sia del Servizio competente, anche con il ricorso alle procedure di autocertificazione.

L'accREDITAMENTO decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 5 della Disciplina. E' fatto obbligo al soggetto accREDITATO di comunicare al Servizio competente, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO.

Ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO e dell'iscrizione nell'Elenco Regionale, a cadenza triennale dalla data di adozione del provvedimento di accREDITAMENTO, il soggetto accREDITATO è tenuto a dimostrare, tramite autocertificazione il permanere dei requisiti dichiarati in sede di candidatura. L'autocertificazione deve essere presentata al Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza triennale, pena la revoca dell'accREDITAMENTO e conseguente cancellazione dall'Elenco Regionale.

4. Il sistema dei controlli per il rilascio ed il mantenimento dell'accREDITAMENTO

4.1 Istruttoria per il rilascio dell'AccREDITAMENTO

La fase di istruttoria inizia con il ricevimento della domanda da parte del Servizio, a seguito della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

pubblicazione dell'Avviso Pubblico rivolto ai soggetti accreditabili.

I soggetti richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta, anche utilizzando modalità in autocertificazione ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, sulla base della modulistica resa disponibile dal Servizio e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito tematico SardegnaLavoro. Ciascun soggetto compila una sola domanda, con la specificazione delle funzioni per le quali richiede accreditamento, del possesso dei requisiti indicati al Capo 2 della Disciplina e della/e sede/i operativa/e individuate per l'erogazione dei servizi.

Il Servizio competente assicura adeguato supporto tecnico e assistenza nella compilazione delle domande, nonché rende disponibili le FAQ relative alla procedura.

La Direzione competente provvede a istituire un apposita Commissione di Valutazione per l'accREDITAMENTO dei soggetti richiedenti (art. 14, comma 5 della Disciplina).

Gli esiti delle attività della Commissione di Valutazione acquisiscono rilevanza esterna solo in quanto recepite ed approvate dal Direttore del Servizio competente attraverso l'adozione di apposito provvedimento.

La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore del Servizio. E' composta da personale del Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro e può avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetti terzi.

A ciascuna domanda verrà assegnato un codice di istruttoria ed un numero di protocollo. A far data dal ricevimento, la Commissione procede, secondo l'ordine cronologico di ricevimento, all'analisi della documentazione inviata e delle autodichiarazioni prodotte che si concluderà entro 90 giorni dal ricevimento.

La Commissione di Valutazione potrà, in caso di assenza dei requisiti minimi di candidatura, rigettare la domanda specificandone le difformità e/o le carenze riscontrate, oppure, in caso di documentazione imprecisa o incompleta, chiedere la produzione di documenti integrativi e/o esplicativi.

La documentazione integrativa/esplicativa verrà richiesta a mezzo e-mail al soggetto richiedente che dovrà produrla e consegnarla entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio. Il termine di 10 giorni può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Qualora l'errata compilazione e/o inidoneità/carenza riscontrata riguardi la documentazione relativa ad una sola delle sedi per cui un dato soggetto ha richiesto l'accREDITAMENTO, la domanda viene accettata per le sedi su cui la documentazione è rispondente alle richieste. Qualora sia solo una la sede per cui è richiesto l'accREDITAMENTO e la documentazione risulti inidonea/carente, la domanda verrà rigettata. L'Ente tuttavia potrà riproporre in qualsiasi momento la richiesta di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

accreditamento ripresentando nuova domanda.

Il Servizio competente, sulla base degli atti redatti dalla Commissione, in assenza di difformità e/o carenze, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta di accreditamento del soggetto e procederà alla comunicazione dell'iscrizione del soggetto all'Elenco.

I soggetti che ottengono l'accreditamento vengono inseriti nell'Elenco regionale degli enti accreditati per i Servizi per il Lavoro, con specificazione degli ambiti di intervento, delle tipologie di servizio e prestazioni erogate, nonché delle sedi operative attive sul territorio regionale.

Qualora, durante il periodo di validità dell'accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell'accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti mediante invio di apposita comunicazione al Servizio competente.

4.2 Controlli per il mantenimento dell'accreditamento

Successivamente alla fase di iscrizione nell'Elenco, il Servizio competente avvia la fase dei controlli per il mantenimento dell'Accreditamento. Tutti gli Enti in Elenco potranno essere sottoposti a controllo.

L'attività di controllo per il mantenimento dell'accreditamento viene effettuata in base ad un metodo di campionamento, che si estende anche ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 art. 14 della D.G.R. n. 48/15 del 11/12/2012. La definizione di ogni campione viene effettuata tramite procedura di selezione casuale. Il campione definito con le modalità sopra specificate potrà essere integrato in base a necessità di controllo da parte del Servizio competente, che saranno legate all'assegnazione di risorse per l'erogazione di servizi oppure sulla base di segnalazioni pervenute da soggetti della rete regionale del lavoro oppure da parte dell'utenza dei servizi stessi.

Le attività di controllo vengono effettuate con o senza preavviso, pertanto è fatto obbligo al Soggetto accreditato di tenere agli atti, presso la sede principale, tutta la documentazione (cartacea e/o su formato digitale) idonea a comprovare quanto dichiarato in autocertificazione e a renderla accessibile in copia presso tutte le sedi indicate nella domanda di accreditamento. Le irregolarità registrate vengono sottoposte alla Commissione di Valutazione che, nel valutarne la gravità, propone l'adozione degli atti conseguenti.

Ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione nell'Elenco Regionale, a cadenza triennale dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il soggetto accreditato è tenuto a dimostrare, tramite l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il permanere dei requisiti di cui al Capo II. L'autocertificazione deve essere presentata al Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza triennale, pena la revoca



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

dell'accREDITamento e conseguente cancellazione dall'Elenco Regionale.

4.3 Disciplina dei controlli ed evidenze per il rilascio ed il mantenimento dell'accREDITamento

Le modalità di esercizio delle azioni di controllo e verifica sulla procedura di rilascio e mantenimento dell'accREDITamento descritte nei precedenti paragrafi sono le seguenti:

- verifica della corrispondenza tra le autocertificazioni e autodichiarazioni prodotte e i documenti inviati al Servizio;
- verifica della veridicità delle autocertificazioni e autodichiarazioni; gli uffici incaricati possono richiedere alle pubbliche amministrazioni competenti i documenti necessari a valutarne la corrispondenza con quanto dichiarato dall'Ente in sede di candidatura;
- verifica attraverso lo strumento dell'audit in loco; questa fase può essere attivata anche a seguito di esito positivo della verifica d'ufficio sull'autocertificazione dell'Ente e per il mantenimento dell'accREDITamento;
- verifica attraverso lo strumento dell'audit presso l'Amministrazione regionale; in questo caso l'Ente viene convocato presso la sede del Servizio per la verifica documentale, anche per i controlli di mantenimento dell'accREDITamento.

La tabella seguente sintetizza per ciascuna fase del controllo, le tipologie di evidenza, le modalità previste e l'esito del procedimento di verifica.

FASE DEI CONTROLLI	EVIDENZE DA PRODURRE	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO DEL CONTROLLO
FASE 1 ISTRUTTORIA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO	Autocertificazioni o autodichiarazioni. Documentazione in copia conforme da inviare al Servizio (rif. Tabelle 1,2,3)	Verifica di completezza e conformità nella fase di istruttoria della domanda di accREDITamento Eventuale controllo d'ufficio e/o in loco su soggetti che hanno presentato domanda. Eventuale richiesta di integrazione con documentazione integrativa/esplicativa	ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI
FASE 2 VERIFICA DI CONFERMA E MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO	Documentazione attestante la veridicità delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni rese (si procede con contatti con le PP AA competenti o si verifica documentazione conservata presso l'archivio dell'ente)	Verifica della documentazione attestante il perdurare dei requisiti verificati nella Fase 1 Verifica con audit in loco o presso la sede del Servizio della documentazione attestante la veridicità delle autocertificazioni e autodichiarazioni rese in Fase 1	CONFERMA E MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Le tabelle nelle pagine seguenti dettagliano, rispetto ai tre ambiti di requisiti (Giuridici e Finanziari, Strutturali, Professionali) le evidenze nonché la documentazione a supporto che i soggetti accreditandi devono produrre e/o rendere disponibili e le relative modalità di controllo, sia in fase di accreditamento (Fase 1), sia in fase successiva per il mantenimento dello status di soggetti accreditati (Fase 2).

Nella prima colonna vengono elencati i singoli requisiti per i quali è richiesto il possesso; nella seconda colonna Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione è riportato il riferimento al documento che attesta e da evidenza del possesso del requisito. Per alcuni di questi documenti è prevista la possibilità di autodichiararne o autocertificarne il contenuto.

Le colonne Modalità di verifica e controllo Fase 1 e Fase 2 esplicano, per ciascuna evidenza prodotta dal soggetto accreditando, le modalità con le quali il Servizio può procedere alla verifica per il rilascio dell'Accreditamento (Fase 1) e per il mantenimento dello stesso (Fase 2).

Per tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, rilasciata ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a), b) e c) del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, è prevista una procedura agevolata di accreditamento. A tal fine si specifica che tali soggetti:

- a) sono tenuti, in sede di domanda di accreditamento, ad autodichiarare o autocertificare il possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui ai punti da 1 a 12 della successiva tab. 1, attraverso la compilazione dell'apposito modulo di domanda;
- b) non sono tenuti ad allegare alla domanda di accreditamento i documenti previsti come *evidenza documentale* (seconda colonna tab. 1) per i punti da 1 a 5;
- c) saranno sottoposti, in Fase 2, al solo controllo circa il mantenimento del requisito dell'autorizzazione nazionale rilasciata ai sensi dell'art. 4 comm. 1 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, che sostituirà i controlli relativi ai requisiti giuridici e finanziari di cui alla Tabella 1, di seguito rappresentata.

TAB 1

Requisiti Giuridici e Finanziari	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Modalità di verifica e controllo Fase 1	Modalità di verifica e controllo Fase 2
1. Natura giuridica del soggetto richiedente accreditamento	Atto costitutivo e/o statuto o certificato iscrizione CCIAA	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
2. Bilancio certificato	Certificazione di bilancio rilasciata da soggetti autorizzati.	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
3. Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedure concorsuali	Certificato iscrizione CCIAA Certificato del Tribunale – Sezione Fallimentare	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Requisiti Giuridici e Finanziari	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Modalità di verifica e controllo Fase 1	Modalità di verifica e controllo Fase 2
4. Capitale sociale versato non inferiore ai 25.000 euro	Certificato iscrizione CCIAA	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
5. Finalità statutarie che prevedono riferimenti ai servizi per i quali si richiede accreditamento	Atto costitutivo e/o statuto o certificato iscrizione CCIAA	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
6. Regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse	<u>Autocertificazione/a utodichiarazione</u>	Verifica con Amministrazione competente entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
7. Regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali	<u>Autocertificazione/a utodichiarazione</u>	Verifica con Amministrazione competente entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
8. Rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili	<u>Autocertificazione/a utodichiarazione</u>	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
9. Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	<u>Autocertificazione/a utodichiarazione</u>	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
10. Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali	<u>Autocertificazione/a utodichiarazione</u>	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
11. Per gli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, l'assenza di condanne penali, anche non definitive	<u>Autocertificazione/a utodichiarazione</u>	Verifica con Amministrazione competente entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
12. Per gli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione	<u>Autocertificazione/a utodichiarazione</u>	Verifica con Amministrazione competente entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)

TAB 2

Requisiti Strutturali	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Modalità di verifica e controllo Fase 1	Modalità di verifica e controllo Fase 2
1. Sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna	Titolo di proprietà oppure contratto di affitto, comodato, usufrutto ecc. regolarmente registrati. Per le PP AA dichiarazione dirigenziale di disponibilità della struttura.	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
2. Locali delle sedi distinti da quelli di altri soggetti	Mappe/planimetrie con evidenza della struttura della sede.	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Requisiti Giuridici e Finanziari	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Modalità di verifica e controllo Fase 1	Modalità di verifica e controllo Fase 2
3. Conformità alla normativa in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro	Documentazione attestante la conformità alla normativa in materia	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
4. Conformità alla normativa in materia di accessibilità per i disabili	Perizia tecnica descrittiva sottoscritta da tecnici abilitati.	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
5. Disponibilità di spazi attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza, atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali nonché l'ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni.	Mappe/planimetrie con evidenza delle specifiche della struttura della sede e degli spazi adibiti all'accoglienza e all'erogazione delle prestazioni (arredi, attrezzature, postazioni ecc)	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco)
6. Apertura al pubblico per un numero di ore settimanali non inferiore a venti.	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco)
7. Collegamenti telematici idonei a interconnettersi con Cliclavoro e con il Sistema informativo lavoro Regionale.	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco)
8. Visibilità all'interno e all'esterno dei locali di: - estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale; - tipologia del servizio e orari di apertura al pubblico garantiti; - identificativo con logo attribuito dalla Regione Autonoma della Sardegna	<u>Autocertificazione/ autodichiarazione</u>	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

TAB 3

Requisiti Professionali	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Modalità di verifica e controllo Fase 1	Modalità di verifica e controllo Fase 2
1. Presenza del/dei Responsabile/i organizzativo/i che questo/i assicuri il coordinamento di non più di tre unità operative sul territorio provinciale.	Contratto di lavoro o altro documento dal quale si evinca l'individuazione e la formalizzazione del rapporto di lavoro.	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
2. Requisiti del/dei Responsabile/i organizzativo/i	Curriculum vitae del/dei Responsabile/i organizzativo/i con dichiarazione di veridicità delle informazioni.	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
3. Presenza del/degli Operatore/i del mercato del lavoro, con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, per ciascuna delle Unità Operative.	Contratto di lavoro o altro documento dal quale si evinca l'individuazione e la formalizzazione del rapporto di lavoro.	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
4. Requisiti del/degli Operatore/i del mercato del lavoro	Curriculum vitae del/dei Operatore/i del mercato del lavoro con dichiarazione di veridicità delle informazioni.	Controllo della documentazione inviata entro 90 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)

Nel caso in cui la Regione Autonoma della Sardegna si avvalga della facoltà di modificare entro tre anni la presente disciplina, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi della ridefinita Disciplina. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

5. Interazione con il sistema pubblico dei servizi e con gli attori della rete

Gli enti inseriti nell'Elenco dei soggetti accreditati, ai sensi degli artt. 18 e 19 della disciplina, sono tenuti ad erogare le prestazioni ai beneficiari tenendo conto di compiti e titolarità specifiche dei soggetti pubblici e privati che costituiscono la rete territoriale dei servizi per il lavoro. Le modalità specifiche di erogazione delle prestazioni sono definite, per le singole funzioni, all'interno del "Masterplan Regionale delle Politiche e dei Servizi per il Lavoro".

Sarà compito e facoltà della Regione e delle Province autorizzare, attraverso la stipula di apposite convenzioni, l'erogazione di prestazioni e servizi a titolarità pubblica, previa formalizzazione attraverso accordi, convenzioni o altre modalità così come definite dall'art. 22 della Disciplina.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Gli Enti accreditati, inoltre, sono tenuti ad attivare collegamenti telematici ed interagire con la piattaforma nazionale e regionale del mercato del lavoro al fine di acquisire informazioni operative e di contesto (ad es. dati quali-quantitativi sul mercato del lavoro) ed alimentare i sistemi con le indicazioni di prestazione erogate sul territorio, sulla base degli strumenti operativi che saranno messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Per queste attività, la Regione Autonoma della Sardegna potrà fornire, anche con il supporto di soggetti esterni, assistenza nella creazione delle reti territoriali per l'erogazione dei servizi, anche con riferimento agli standard dei servizi per il lavoro, e assistenza sull'utilizzo del sistema informativo del lavoro regionale.

L'interazione con il sistema pubblico locale si sostanzia inoltre nella interconnessione con il sistema informativo del lavoro regionale - SIL Sardegna, all'interno del quale saranno registrati i dati relativi all'utenza servita, alle prestazioni erogate ed agli esiti dei percorsi di assistenza ed accompagnamento. Per le prestazioni erogate su mandato regionale o provinciale, le Amministrazioni si riservano di definire modalità e contenuti aggiuntivi e/o differenti di interazione con il sistema regionale per il lavoro.

6. Monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate

Ad integrazione di quanto definito all'art. 23 della Disciplina, si specifica che il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni erogate è definito dalla Regione Autonoma della Sardegna al fine di ottimizzare e migliorare l'erogazione dei servizi. Tale sistema di monitoraggio e valutazione è altresì il riferimento principale per l'attribuzione delle risorse agli Enti accreditati per le prestazioni che verranno erogate su delega della Regione o delle Province.

Al sistema possono contribuire anche i beneficiari delle prestazioni attraverso la esplicitazione dei livelli di utilità e di soddisfazione rispetto ai servizi ricevuti. In tal senso sarà utilizzata, da parte degli Enti accreditati, la modulistica prevista dalla carta dei servizi.

I criteri e gli indicatori per la misurazione quali-quantitativa delle prestazioni erogate saranno definite con apposito provvedimento e saranno comunicati ai soggetti accreditati, oltretutto debitamente pubblicizzati.